



# COMUNE DI CASTEGNATO

*Provincia di Brescia*

Ufficio Commercio

Tel. 030/2146833 – Fax: 030/2140319

<http://www.comune.castegnato.bs.it> - [commercio@comunecastegnato.org](mailto:commercio@comunecastegnato.org)

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)

Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

Ordinanza n. 4 del 16/2/2016

**OGGETTO: ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE**

## IL SINDACO

- ◆ **VISTO** l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ◆ **VISTO** il DPR 24 luglio 1977 n. 616;
- ◆ **VISTO** lo statuto Comunale;
- ◆ **VISTO** il "Regolamento di polizia Urbana" approvato con delibera C.C. n. 13 del 22/01/2009 e successive modificazioni, in particolare gli artt. 15 e 16;
- ◆ **VISTO** il d.lgs. 26.3.2010 n. 59;
- ◆ **VISTO** l'articolo 31, comma 1, del d.l. 201/2011 convertito con legge 23/12/2011 n. 214;
- ◆ **VISTA** la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- ◆ **VISTA** la D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495;
- ◆ **VISTE** le indicazioni della Direzione Generale Commercio Turismo e Servizi della Regione Lombardia del 9 gennaio 2012;
- ◆ **PREMESSO** che la vigente legislazione in vigore consente limitazioni in materia di orari degli esercizi di somministrazione solo in ragione dei motivi imperativi di interesse generale e che, considerata la specificità dell'attività in oggetto, tali motivi appaiono riscontrabili ai fini di una tutela della quiete pubblica, della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico più in generale, con l'obiettivo che le attività interessate non incidano gravemente sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcoolici e per il contrasto del degrado urbano e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità;
- ◆ **SENTITI** l'Ufficio Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico e il Comando dei Carabinieri per quanto di competenza;

## DISPONE

### 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolte congiuntamente ad altre attività:

1. in locali aperti al pubblico;
2. presso il domicilio del consumatore;
3. in locali non aperti al pubblico;
4. nei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001;
5. su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R. 6/2010;
6. somministrazione temporanea in occasione di riunioni straordinarie di persone.

## **2 - ORARIO GIORNALIERO**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario. Tuttavia per i motivi imperativi di interesse generale previsti dall'art. 8 comma 1 lett. h) del D.lgs. 26.3.2010 n. 59 ed ai sensi del Comunicato Regionale del 9 gennaio 2012 l'apertura degli esercizi dovrà essere compresa entro i seguenti limiti orari:

**Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:**

orario di apertura: dalle ore 5,00

orario di chiusura: dalla domenica al giovedì entro le ore 2,00 del giorno successivo; venerdì e sabato entro le ore 4,00 del giorno successivo;

**Esercizi di cui all'art. 6.1 lett. j) D.G.R. 6495/2008 che svolgono congiuntamente somministrazione e attività di intrattenimento danzante e musicale ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima (discoteche, sale da ballo, locali notturni) autorizzati ai sensi dell'art. 68 del TULPS:**

orario di apertura: dalle ore 7,00

orario di chiusura: dalla domenica al giovedì entro le ore 2,00 del giorno successivo; venerdì e sabato entro le ore 4,00 del giorno successivo;

## **3 - MODALITA' ORGANIZZATIVE RISPETTO AGLI ORARI**

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'orario può essere differenziato dall'esercente per giorni della settimana e per periodi dell'anno, sempre nel rispetto dei limiti indicati di cui all'Art. 2.

## **4 - DEROGHE**

Possono essere concesse deroghe straordinarie rispetto all'orario ordinario adottato dall'esercente rispondente alle limitazioni poste dall'Art 2. L'esercente è tenuto a presentare domanda all'Ufficio Commercio del Comune di Castegnato via PEC ([protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it)) entro 10 giorni prima della data oggetto della deroga richiesta. Il Comune provvederà a concedere o negare la deroga attraverso risposta scritta inoltrata entro 5 giorni dalla ricezione della domanda.

Si anticipa che affinché l'accoglimento della richiesta di deroga possa essere valutato, essa dovrà essere connessa ad evento di pubblico interesse.

## **5 - OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI**

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono:

- a) comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede;
- b) rendere noto al pubblico l'orario adottato con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
- c) comunicare al Comune con almeno 10 giorni di anticipo l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura. Qualora la modifica abbia un termine già previsto (esempio: cambio d'orario stagionale), l'esercente è tenuto ad indicarlo contestualmente. Oltre la suddetta scadenza si intende valido l'orario precedente.
- d) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi entro 10 giorni dall'inizio del periodo di chiusura.

## **6 - ORDINE PUBBLICO**

All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori. Ai soli fini di terminare la consumazione e/o effettuare il pagamento è

consentita la sosta degli avventori nel locale per massimo mezz'ora oltre l'orario di chiusura stabilito.

Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori sia oltre l'orario di apertura sia durante lo stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica.

In riferimento all'inquinamento acustico prodotto da fonti elettroniche, si disciplina la facoltà dell'esercente come di seguito :

- è consentita attività musicale sia dal vivo che non nelle eventuali aree esterne dell'esercizio, dalla domenica al giovedì entro le ore 22,00 e dal venerdì al sabato entro le ore 24,00, rispettando i limiti sonori posti dalla normativa vigente. Se l'attività è esercitata in locali posti ad una distanza uguale o minore di 100 m da immobili a destinazione abitativa, dal venerdì al sabato dalle ore 22,00 alle ore 24,00 si considerano massimi i limiti sonori posti dalla normativa ridotti del 50%.

- è consentita attività musicale sia dal vivo che non nei locali interni dell'esercizio entro l'orario di chiusura dell'esercizio, rispettando i limiti sonori posti dalla normativa vigente fino alle ore 24,00. Qualora l'esercizio sia privo di strutture che garantiscano insonorizzazione e sia posto ad una distanza uguale o minore di 100 m da immobili a destinazione abitativa, si considerano massimi i limiti sonori posti dalla normativa ridotti del 50%.

- Dopo le 24,00 fino all'orario di chiusura devono essere applicati da ogni tipo di esercizio, indipendentemente dalla posizione, limiti sonori tali che il suono non sia udibile all'esterno e/o negli edifici adiacenti.

Il titolare dell'autorizzazione risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente articolo ed in caso di inosservanza si applicano le sanzioni e le ordinanze previste dalla normativa vigente.

#### **7 - SVOLGIMENTO DI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI**

Sono piccoli trattenimenti le attività dove l'esercente, oltre al pubblico esercizio, fornisce un diverso servizio di musica o di spettacolo.

I piccoli trattenimenti si classificano in ricorsivi e non ricorsivi in base al numero di manifestazioni svolte in un determinato periodo di tempo.

L'autorizzazione ottenuta e la SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande permettono di installare e utilizzare (articolo 74 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6):

- apparecchi radiotelevisivi
- impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini
- giochi previsti dalle normative vigenti.

Non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi (l'articolo 13 del Decreto Legge 09/02/2012, n. 5 ha infatti abrogato l'articolo 124 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635). Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi è, quindi, liberalizzato e non necessita di nessuna comunicazione preventiva al SUAP. Tutto ciò è valido solo se:

- sono rispettati i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente;
- il trattenimento non è un pubblico spettacolo che necessita di licenza di pubblica sicurezza come previsto dall'articolo 68 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Se i trattenimenti prevedono l'occupazione di suolo pubblico è necessario possedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Se si utilizza un palco o una pedana è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana (Decreto Ministeriale 19/08/1996).

## 8 - SANZIONI

I contravventori alle presenti norme sono puniti ai sensi dell'art. 80 commi 2, 3, 4 e 5 della Legge Regionale 6/2010 e precisamente ai sensi dell'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del R.D. 773/1931: sanzione da € 155,00 a € 1.033,00 e eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi.

L'inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale)  
Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 e dalla L.R. 90/1983.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

## ART. 9 – COMUNICAZIONI AL COMUNE

Tutte le comunicazioni che l'esercente debba inoltrare al Comune previste dalla presente ordinanza devono essere prodotte a mezzo pec all'indirizzo:  
**protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it**

## ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

Castegnato, 9 febbraio 2016



IL SINDACO  
Giampaolo Cominassi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giampaolo Cominassi", written over the printed name.